

## Decreto Pnrr

Transizione 5.0, credito non cumulabile con la Zes unica —p.40

# Transizione 5.0, credito d'imposta non cumulabile con la Zes unica

## DI Pnrr

**Commercialisti: sulle imprese del Sud pesa anche la perdita della riduzione dell'Ires**

**Cumulo ammesso solo per determinati investimenti nel fotovoltaico**

Pagina a cura di  
**Roberto Lenzi**

Nel Piano Transizione 5.0, introdotto dal Dl Pnrr approvato durante il Consiglio dei Ministri del 26 febbraio, è previsto un credito d'imposta 5.0 cumulabile fino al 100% della spesa ma non altrettanto cumulabile con gli incentivi europei né con il credito d'imposta 4.0 né con il credito d'imposta per le Zone economiche speciali (Zes).

Pertanto, con il passaggio dal credito d'imposta per il Mezzogiorno al credito d'imposta per la Zes unica, saranno penalizzate le imprese del Sud. Se rimane in piedi l'impossibilità di cumulo con il credito d'imposta 4.0 e con quello previsto per la Zes unica, nessuna impresa del Sud, a meno che non debba investire in un impianto fotovoltaico o effettuare investimenti che sfornino i massimali previsti dalle misure in questione, sarà interessata dalla nuova agevolazione 5.0.

In caso di leasing, inoltre, è previsto l'obbligo di riscatto: i beni, infatti, devono essere riscattati entro il quinto anno successivo a quello dell'investimento, pena la revoca dall'incentivo. Il fotovoltaico è ammesso, ma solo a determinate condizioni.

### Penalizzate le imprese del Sud

Nelle bozze circolate nei giorni scorsi, si è potuto leggere che il decreto prevede un credito d'imposta non cumulabile con altre agevolazioni finanziate con fondi europei né con il credito d'imposta

per investimenti in beni strumentali 4.0. Allo stesso modo, specifica che non è possibile cumularlo con il credito d'imposta per investimenti nella Zes unica.

Fortemente penalizzate sono, quindi, le imprese del Sud che con il credito d'imposta Sud e il credito d'imposta investimenti in beni strumentali 4.0 potevano arrivare a coprire fino all'80% della spesa e anche oltre. Le suddette imprese, oltre a perdere la riduzione dell'Ires del 50%, come ben evidenziato nel documento di ricerca della Fondazione nazionale dei commercialisti «Le zone economiche speciali», perdono, anche, la possibilità di cumulare il credito d'imposta previsto per le aree Zes (che di fatto sostituisce il credito d'imposta per il Mezzogiorno) con la nuova misura 5.0 (ovvero la prosecuzione, con incentivi maggiorati, della 4.0).

A questo punto, se non ci saranno novità sul cumulo tra gli incentivi previsti per il credito d'imposta 4.0 attuale - che concede il 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro - e incentivi per le aree Zes - che arrivano per le piccole imprese al 40%/45%, a seconda delle aree in cui sono collocate - le imprese del Sud non parteciperanno agli incentivi per la riduzione dei consumi energetici.

Saranno incentivate a farlo sono nel caso in cui debbano effettuare investimenti nell'ambito del fotovoltaico o spese di importo molto elevato che portino a capienza uno degli strumenti.

### Un solo cumulo possibile

Fatti salvi i divieti citati, il decreto prevede una possibilità di cumulo a condizione che, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Sui piccoli importi, questo potrebbe avvenire per i beni che ottengono un'agevolazione con il bando Inail Isi che prevede incentivi del

65% a fondo perduto se i beni da acquisire, oltre ad avere una componente che li rende idonei per la sicurezza, hanno anche una componente che li rende agevolabili per la riduzione dei consumi energetici.

### Riscatto dei beni

Il riscatto dei beni soggetti a locazione finanziaria deve avvenire entro il quinto anno successivo al completamento degli investimenti. Questo significa che le imprese devono attenersi a una precisa finestra temporale entro la quale effettuare l'acquisizione definitiva dei beni oggetto di locazione finanziaria.

### Fotovoltaico

Gli investimenti nel settore fotovoltaico sono ammissibili solo se il progetto presentato dall'impresa prevede spese per la riduzione dei consumi energetici, superiori a 40mila euro. Sono ammessi solo gli investimenti in beni materiali nuovi, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo.

Secondo quanto specificato finora, per poter beneficiare del credito d'imposta, i moduli fotovoltaici devono rispettare determinati requisiti. In particolare, devono essere prodotti negli Stati membri dell'Unione Europea e garantire un'efficienza a livello di modulo non inferiore al 21,5% o, almeno, pari al 23,5% per quanto riguarda le celle fotovoltaiche. Sono considerati ammissibili anche i moduli composti da celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o in tandem con un'efficienza di cella pari almeno al 24%.

Gli investimenti in moduli fo-



tovoltaici, con un'efficienza a livello di cella pari almeno al 23,5%, sono ammissibili alla base di calcolo per il 120% del loro costo, mentre per i moduli con un'efficienza di cella pari almeno al 24%, l'importo ammissibile può arrivare al 140% del costo. L'ammissibilità di queste spese è subordinata al requisito.

Con la stessa condizione che prevede un progetto minimo di 40mila euro su beni che mirano alla riduzione di consumi energetici, sono ammessi all'esercizio d'impresa gli investimenti in beni materiali strumentali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse.

Sono ammessi anche gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA